



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI -

Num. di settore 104/2018

Fascicolo: 16/000195/2017

ID Iride: 164267

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 2326 DEL 10/05/2018

OGGETTO : SUB-CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUA TERMOMINERALE DENOMINATO "POZZETTO TERME DEI PAPI" UBICATO NEL COMUNE DI VITERBO - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

Viste le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed in particolare:

- Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno*", testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione;
- Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";
- Legge 3 aprile 1961 n. 283 "*Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti Locali*";
- Legge regionale 26 giugno 1980 n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni "*Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*", testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;
- Legge regionale 22 luglio 1993 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni recante modificazioni alla Legge regionale 26 giugno 1980 n. 90;
- Art. 7 della Legge regionale 6 agosto 2007 n. 15 "*Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente*";
- la Legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, comma 1094;

Premesso che:

- con Decreto Ministeriale 10.08.1953 del Ministero dell'Industria e del Commercio è stata disposta la concessione a favore del Comune di Viterbo delle sorgenti di acqua termominerale denominate "Terme di Viterbo" ricadenti nella zona c.d. del "Bullicame";
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 290 del 01.02.1984 (aggiudicazione provvisoria) e di Consiglio Comunale n. 452 del 27.11.1984 (aggiudicazione definitiva) il Comune di Viterbo ha aggiudicato alla Società Gestione Terme s.r.l. l'appalto per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e gestione dello Stabilimento Termale di proprietà del Comune di Viterbo, alle condizioni contenute

ID: 164267 del 10/05/2018 13:21:41
Determina: 2018 / 2326 del 10/05/2018
Registro: ALBO 2018 / 2665 del 14/06/2018
SETTORE AMBIENTE 2018 / 104 del 10/05/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 10/05/2018 13:26:20 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

- nel relativo capitolato speciale d'appalto di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 2297 del 04.08.1982;
- con il contratto del 10.07.1986 Rep. 20902/157 registrato in Viterbo il 09.09.1986 al n. 7092 mod. 1 si formalizzava l'affidamento sopra indicato;
 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6402 del 27.10.1987 la Regione Lazio rinnovava la concessione di acqua termominerale del “Bullicame” a favore del Comune di Viterbo e autorizzava contestualmente la sub-concessione delle acque minerarie alla società approvando, con modifiche, il contratto Rep. 20902/157 del 10.07.1986 tra il Comune di Viterbo e la Società Gestione Terme s.r.l.;
 - che in esecuzione di quanto sopra sono inoltre stati stipulati l'addendum 1 Rep. 21717/125 del 04.07.1990 registrato in Viterbo il 21.08.1990 al n. 2577 mod. 1 e l'addendum 2 Rep. 21718/126 del 04.07.1990 registrato in Viterbo il 21.08.1990 al n. 2576 mod. 1 (entrambi approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 1023 del 21.03.1990) per aderire alle modifiche contrattuali richieste dalla Regione Lazio con la Deliberazione sopra richiamata;
 - con l'addendum n. 3 (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 26.05.1992) Rep. n. 22152/116 del 19.10.1992 si è proceduto a recepire il progetto di variante alle opere presentato dalla Società Gestione Terme s.r.l. e a fissare improrogabilmente nel 31.03.1993 il termine dell'esecuzione delle opere e dal quale decorreranno i termini di gestione;
 - le risorse termali sub-concesse riguardavano le sorgenti Bullicame, Santa Caterina, Bagno del Papa e Pozzetto che fanno riferimento alla Concessione mineraria del “Bullicame”, oltre che i fanghi relativi al laghetto del Bagnaccio che invece fanno riferimento alla Concessione mineraria del “Bagnaccio”;
 - la Concessione mineraria del “Bagnaccio” ha scadenza fissata in data 13.01.2028 come da provvedimento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3129 del 08.07.1998;
 - la Concessione mineraria del “Bullicame” ha scadenza fissata in data 26.10.2017 come da provvedimento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6402 del 27.10.1987;
 - le risorse termali (compresa le pertinenze della miniera secondo il disposto dell'art. 14 della L.R. Lazio n. 90 del 26.06.1980) di cui sopra sono state sub-concesse dal Comune di Viterbo alla Società Gestione Terme s.r.l. (nel frattempo divenuta Terme dei Papi s.p.a.) per venti (20) anni con scadenza il 31.03.2013 poi prorogate con vari provvedimenti al 31.07.2014 (D.G.C. n. 116 del 12.04.2013, D.G.C. n. 486 del 30.12.2013 e D.G.C. n. 98 del 28.03.2014), mentre i beni non destinati alla captazione, all'adduzione ed al contenimento delle acque termominerali e non costituenti quindi pertinenza della miniera sono stati concessi in gestione per quaranta (40) anni con scadenza 31.03.2033;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 31.07.2014 il Comune di Viterbo ha disposto di richiedere alla Regione Lazio il rinnovo anticipato della Concessione mineraria del Bullicame e di affidare in gestione temporanea e custodia il bene minerario alla società Terme dei Papi s.p.a. con decorrenza dal 01.08.2014 fino all'affidamento della sub-concessione e comunque entro il termine del 26.10.2017;

Considerato che:

- come specificato nella nota inviata dalla Regione Lazio Prot. n. GR185110 del 26.03.2014 acquisita agli comunali con Prot. n. 0018401 del 01.04.2014 *“il rilascio di una nuova sub-concessione deve uniformarsi a quanto prescritto dalla direttiva 2006/123/CE (informalmente Bolkestein) che disciplina le modalità di messa a bando dei beni destinati al soddisfacimento di interessi pubblici in disponibilità alla Pubbliche Amministrazioni e allo “Studio Piscopo” che fissa limiti ben precisi agli emungimenti di acqua termale in atto nel bacino idrotermale di Viterbo”*;

ID: 164267 del 10/05/2018 13:21:41
Determina: 2018 / 2326 del 10/05/2018
Registro: ALBO 2018 / 2665 del 14/06/2018
SETTORE AMBIENTE 2018 / 104 del 10/05/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 10/05/2018 13:26:20 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

- dunque l'uso di un bene pubblico da parte di soggetti privati non può prescindere dai principi e dalle norme dettate dalle direttive europee e dal codice dei contratti pubblici;
- come specificato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 31.07.2014 il Comune di Viterbo ha disposto di “*non appena ottenuto il rinnovo della concessione, sub-concedere fino al 31.03.2033 le acque, i fanghi termali e le relative pertinenze nei termini e quantitativi indicati in narrativa con le procedure di cui all'art. 30 del D. Lgs. 163/2006*”;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 357 del 08.10.2015 il Comune di Viterbo ha approvato il progetto di ampliamento della Concessione di “Bullicame” e la proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti;
- nella seduta del 29.11.2016 la Commissione regionale consultiva per le Acque Minerali e Termali ha approvato lo “*Studio su ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell'area viterbese e programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio*” (c.d. Studio Piscopo) del quale è stata disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale con Determinazione dirigenziale 23.02.2017 n. G02137;
- la Regione Lazio ha provveduto al rilascio a favore del Comune di Viterbo della concessione di acqua termo-minerale denominata “Bullicame” per trenta (30) anni a decorrere dal 27.10.2017 e alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale con Determinazione dirigenziale n. G10816 del 28.07.2017, pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del 10.08.2017 e trasmessa all'Amministrazione Comunale con nota Prot. n. 452302 del 11.09.2017 (acquisita agli atti comunali con Prot. n. 68572 del 22.09.2017);
- con medesimo atto si stabiliva un quantitativo di acqua emungibile dal Pozzetto Terme dei Papi pari a 23/24 (ventitré/ventiquattro) l/s;
- in ossequio di quanto stabilito nella Determinazione Regionale sopra citata, il Dirigente del Settore VIII ha provveduto con Determinazione n. 4391 del 20.10.2017 (parzialmente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 4691 del 08.11.2017) ad indire apposita gara nelle forme della procedura aperta per l'individuazione del soggetto assegnatario della sub-concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzetto Terme dei Papi” ubicato nel comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 22 della L.R. Lazio n. 90 del 26.06.1980 e s.m.i., approvando l'unito avviso pubblico, per un quantitativo di acqua emungibile dal Pozzetto Terme dei Papi pari a 23/24 (ventitré/ventiquattro) l/s come stabilito nella Determinazione Regionale medesima;
- il Comune di Viterbo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 25.10.2017 ha disposto una proroga tecnica della custodia del bene minerario alla società Terme dei Papi spa con decorrenza dal 27.10.2017 fino al 30.06.2018, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra;
- l'avviso pubblico (per estratto) della procedura sopra menzionata è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 141 del 06.12.2017 e in data 07.12.2017 l'avviso pubblico e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito della Regione Lazio (Osservatorio dei Contratti Pubblici - Sezione Regionale), sul sito web del Comune di Viterbo alla voce "Bandi e gare" - "Bandi di gara" - "Bandi in corso di espletamento" e all'Albo Pretorio del Comune di Viterbo (ID 153173), fissando come termine ultimo di presentazione delle offerte le ore 12.00 del 20.02.2018;

Visto

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1359/94 che autorizzava l'apertura dello stabilimento termale “Terme dei Papi” per l'effettuazione delle attività consistenti in

ID: 164267 del 10/05/2018 13:21:41
 Determina: 2018 / 2326 del 10/05/2018
 Registro: ALBO 2018 / 2665 del 14/06/2018
 SETTORE AMBIENTE 2018 / 104 del 10/05/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 10/05/2018 13:26:20 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

balneoterapia, fangoterapia, terapie inalatorie, insufflazioni endotimpaniche, androterapia ed irrigazioni vaginali;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1043/98 che autorizzava l'uso dell'acqua minerale Bullicame presso le Terme dei Papi per la balneoterapia nella cura delle vasculopatie periferiche;

Considerato che:

- è prioritario per il Comune di Viterbo, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 20.09.2016, lo sviluppo di nuovi centri stabilimenti e parchi termali così da permettere la realizzazione, in un nuovo quadro generale di libera concorrenza e mercato nel rispetto del territorio e dell'ambiente, di una vera e propria “Città Termale”, auspicando la presenza, sempre più numerosa, di stabilimenti termali sia privati che liberi, al fine di garantire la possibilità di accesso alle acque termali per tutti a costi contenuti e/o gratuitamente;
- la nuova cultura del termalismo impone di considerare non solo la qualità dello stabilimento, ove si somministrano le prestazioni, ma anche la cura del contesto territoriale ove questo si colloca, quale il decoro urbano, la conservazione dei valori identitari e culturali del paesaggio agrario, la qualità della vita;
- l'utilizzo della risorsa termale e lo sviluppo termale deve essere accompagnato da politiche di salvaguardia della risorsa ma anche della qualità di vita della comunità locale che deve trarre benefici dal suo esistere;

Premesso che:

- con atto ritualmente notificato ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27.11.2017 al n. 87057 la Soc. Terme dei Papi s.p.a ha promosso ricorso avanti al Tar Lazio per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dell'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto assegnatario della sub-concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato “Pozzetto Terme dei Papi” nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali. Con l'ordinanza del 15.01.2018 il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare motivando che *“l'impugnativa proposta non appare assistita dal prescritto fumus boni iuris, tenuto conto della situazione giuridica soggettiva in cui versa al momento la ricorrente in ragione tra l'altro di provvedimenti già adottati, oggetto di gravame con precedenti ricorsi già respinti dalla sezione.”*;
- la Legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, comma 1094, la quale stabilisce che *“l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali”* è entrata in vigore il 01.01.2018 e che quindi la medesima non si ritiene applicabile alla procedura in oggetto il cui avviso è stato pubblicato in data antecedente a quella di entrata in vigore della Legge sopracitata;
- la Regione Lazio con nota acquisita agli atti comunali con Prot. n. 25759 del 29.03.2018 in merito all'iter procedurale per l'assegnazione della sub-concessione in questione, avviato prima dell'entrata in vigore di quanto previsto dall'art. 1 comma 1094 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, riteneva che la procedura potesse *“essere portata a conclusione seguendo l'iter legislativo che vigeva al momento di emanazione dell'Avviso Pubblico”*;

Dato atto che il giorno 19.03.2018 si è tenuta la prima fase della seduta pubblica durante la quale il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e che la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 1228 del 13.03.2018, ha proceduto alla valutazione delle offerte,

ID: 164267 del 10/05/2018 13:21:41
Determina: 2018 / 2326 del 10/05/2018
Registro: ALBO 2018 / 2665 del 14/06/2018
SETTORE AMBIENTE 2018 / 104 del 10/05/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 10/05/2018 13:26:20 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

giusti verbali del 20.03.2018, del 05.04.2018, del 12.04.2018 e del 19.04.2018 agli atti di questo ufficio, proponendo per l'aggiudicazione la Società Terme dei Papi S.p.A., unica partecipante, e rimandando al RUP la valutazione dell'idoneità dell'offerta;

Considerato che l'aggiudicazione della sub-concessione a valle della procedura pubblica esperita risulta più conveniente per l'Amministrazione Comunale in quanto l'avviso pubblico prevedeva, tra gli obblighi in carico al sub-concessionario, all'art. 4 il pagamento di un canone annuale a parziale copertura del costo sostenuto dal Comune in relazione al diritto proporzionale annuo e alla direzione e sorveglianza della miniera, oltre che il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale pari a € 1.024,42:

Dato atto che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal Dirigente SETTORE VIII "Politiche dell'Ambiente, Termalismo, Servizi pubblici locali, Gestione cimiteri" Dott.ssa Mara Ciambella;

Considerato che:

- con nota Prot. n. 32888 del 23.04.2018 il Dirigente del Settore VIII ha provveduto a cominciare alla Regione Lazio le risultanze delle operazioni di gara esprimendo parere favorevole all'aggiudicazione della sub-concessione alla Società Terme dei Papi S.p.A.;
- con nota Prot. n. 35293 del 03.05.2018 il Dirigente del Settore VIII ha provveduto a richiedere alla Società Terme dei Papi S.p.A. la consegna della documentazione necessaria ai fini della valutazione della idoneità tecnico economica adeguata alle attività connesse alla sub-concessione delle acque termominerali emungibili dal "Pozzetto Terme dei Papi" come previsto dall'art. 9 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90;

Atteso che l'aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva ed efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dalla ditta medesima ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e solo dopo l'approvazione regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni che, indicate in premessa, si intendono integralmente richiamate:

1. **di aggiudicare in via provvisoria** la sub-concessione le acque termominerali emunte dal Pozzetto Terme dei Papi alla Società Terme dei Papi S.p.A.;
2. **di dare atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e dichiarati dalla ditta medesima ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla preventiva approvazione della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90;
3. **di precisare che**, a seguito della approvazione regionale, si procederà all'approvazione dello schema di convenzione mediante atto deliberativo di consiglio come previsto dall'articolo 11 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90;

ID: 164267 del 10/05/2018 13:21:41
Determina: 2018 / 2326 del 10/05/2018
Registro: ALBO 2018 / 2665 del 14/06/2018
SETTORE AMBIENTE 2018 / 104 del 10/05/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 10/05/2018 13:26:20 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione

4. **di trasmettere** la presente Determinazione alla Regione Lazio, Direzione Regionale per lo sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale;
5. **di demandare** al Servizio tecnico/amministrativo gli atti conseguenti a quanto con il presente atto determinato;
6. **di precisare che** il presente atto viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. **di disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/00.

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Ciambella

ID: 164267 del 10/05/2018 13:21:41
Determina: 2018 / 2326 del 10/05/2018
Registro: ALBO 2018 / 2665 del 14/06/2018
SETTORE AMBIENTE 2018 / 104 del 10/05/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 10/05/2018 13:26:20 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione